

52565-17



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
consigliere la generalità e  
gli altri destinatari,  
a norma dell'art. 132  
d.lgs. 198/2015 in materia:  
 al superiore ufficio  
 a richiesta di parte  
 in merito della legge

Composta da

Maurizio Fumo

- Presidente -

Sent. n. sez. 937

Carlo Zaza

PU - 05/04/2017

Caterina Mazzitelli

R.G. N. 11340/2016

Paolo Micheli

- Relatore -

Ferdinando Lignola

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento in data 03/07/2015

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avv. (omissis) , il quale ha concluso chiedendo

l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il difensore di (omissis) ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa il 21/11/2014, nei confronti del suo assistito, dal Tribunale di Trento; l'imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia (ridotta in secondo grado, per effetto della concessione al (omissis) delle circostanze attenuanti generiche) per il delitto di diffamazione, in ipotesi commesso in danno di (omissis). Secondo l'ipotesi accusatoria, l'odierno ricorrente avrebbe affermato - nel libro " (omissis) ", di

cui era autore, pubblicato nel marzo 2008 - che il <sup>(omissis)</sup> aveva esploso colpi di pistola all'indirizzo del proprio datore di lavoro, per futili motivi: a causa di quell'episodio, allo stesso <sup>(omissis)</sup> - che si precisava essere stato "candidato circoscrizionale di <sup>(omissis)</sup>" - era stato contestato il reato di tentato omicidio. In realtà, il fatto *de quo* non si era mai verificato, pur essendo stato indicato un anno prima in un sito *web* (denominato " <sup>(omissis)</sup> "), dal quale il <sup>(omissis)</sup> aveva tratto la notizia.

La difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione degli artt. 495 e 603 del codice di rito, facendo presente che la responsabilità del ricorrente appare affermata sulla base della presunta, omessa verifica da parte sua in ordine alla verità del fatto sopra ricordato: nel contempo, però, il Tribunale non aveva dato corso alla escussione del teste <sup>(omissis)</sup>, curatore del sito che per primo aveva dato atto delle accuse mosse al <sup>(omissis)</sup>.

In particolare, nell'interesse del <sup>(omissis)</sup> era stato richiesto di appurare quali verifiche egli avesse compiuto circa la verità della notizia nella vicenda in esame, e quali prassi fosse solito seguire nel controllare l'attendibilità sia delle proprie fonti che dei dati suscettibili di pubblicazione: tuttavia, i giudici di merito avevano rigettato l'istanza volta a far deporre il <sup>(omissis)</sup> (malgrado questi fosse stato inizialmente ammesso quale testimone) nonché un soggetto ulteriore, in grado di riferire sulle usuali metodiche di lavoro dell'imputato. Il rigetto, ribadito in appello sull'iterazione della richiesta (ivi formulata ex art. 603 cod. proc. pen.), appare contraddittorio rispetto alle stesse basi fondanti dell'accusa, visto che al <sup>(omissis)</sup> si addebita di non avere adeguatamente accertato la verità di una notizia, ma nel contempo non gli si consente di provare quali controlli avesse curato a quel fine. Dal <sup>(omissis)</sup>, peraltro, sarebbe stato possibile apprendere anche se il <sup>(omissis)</sup> si fosse mai lamentato, in precedenza, per le pubblicazioni erronee già avvenute sul *web*, tema di fondamentale rilievo al fine di valutare se il ricorrente avesse confidato, almeno in termini putativi, sulla verità della notizia *de qua*.

La difesa evidenzia quindi che l'imputato, iscritto all'Ordine dei giornalisti da 30 anni, non risulta esser mai stato condannato per diffamazione, mentre la notizia pubblicata era già apparsa su almeno una decina di siti *internet*, senza mai essere smentita (oltre ad aver riguardato un personaggio di non particolare notorietà, avendo il <sup>(omissis)</sup> riportato soltanto due voti di preferenza alle elezioni del 2011).

Si deduce infine carenza di motivazione da parte dei giudici di appello in ordine alle statuizioni civili, tenendo conto di specifiche censure formulate nel corpo dei motivi di gravame: non si comprende, infatti, come la somma

riconosciuta al <sup>(omissis)</sup> a titolo di risarcimento del danno sia stata parametrata alle caratteristiche della fattispecie concreta, tanto più che la persona offesa non aveva dimostrato di aver subito concreti pregiudizi dalla presunta condotta diffamatoria, neppure sul piano della carriera politica (in seguito, egli era diventato segretario giovanile del proprio partito, quindi aveva assunto cariche a livello regionale).

2. Il 29/03/2017 è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte una memoria curata dal difensore della parte civile, volta a confutare le argomentazioni sviluppate nell'interesse del <sup>(omissis)</sup>.

La difesa del <sup>(omissis)</sup> sostiene, in particolare, che:

- la tesi che vorrebbe l'imputato aver ritenuto vere le notizie già pubblicate, per il solo fatto che non risultassero essere state contestate, costituisce un'assurdità sul piano logico, e si risolve nella concreta ammissione da parte sua di non aver compiuto verifiche di sorta;
- conseguentemente, era del tutto inutile acquisire le testimonianze dei soggetti sui quali la difesa del ricorrente aveva insistito anche nei motivi di appello;
- l'accusa di cui era stata data contezza riguardava un episodio gravissimo, ed un giornalista - laddove il fatto fosse davvero accaduto - non avrebbe incontrato alcuna difficoltà nel rinvenirne le tracce;
- il diffamato non era uno sconosciuto, ma un protagonista della vita politica milanese, ed in ogni caso la somma liquidata in suo favore sarebbe stata congrua (in relazione alla gravità dell'essersi sentito descrivere falsamente come un soggetto che aveva attentato alla vita di qualcuno) anche laddove egli fosse risultato privo di fama pubblica.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.

In una recente decisione, questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare il principio secondo cui «in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare



sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale» (Cass., Sez. V, n. 35702 del 19/05/2015, Case, Rv 265015). La situazione concretamente verificatasi nella fattispecie odierna è, in sostanza, sovrapponibile a quella di cui al precedente appena richiamato, conforme del resto ad altre pronunce che richiedono la prova - al fine di ritenere invocabile l'esimente putativa del diritto di cronaca - non solo di un ragionevole affidamento del giornalista su quanto appreso da fonte qualificata, ma al contempo dell'attività direttamente compiuta per stabilire la veridicità del fatto pubblicato (v. Cass., Sez. V, n. 27106 del 09/04/2010, Ciolina, nonché Cass., Sez. I, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv 257795, correttamente citata dalla Corte territoriale, dove si afferma che la scriminante *de qua* può essere configurabile anche laddove quanto narrato sia obiettivamente falso, a condizione però che «il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente il fatto riferito in guisa che l'errore sulla verità dello stesso non sia frutto di negligenza, imperizia o colpa non scusabile»).

Nel caso oggi in esame, la Corte di appello ha inteso riprodurre le dichiarazioni rese dal diretto interessato nel descrivere i controlli cui dette corso, quando egli sostenne di affidarsi normalmente al rilievo empirico dell'esistenza di una pluralità di fonti, mentre qui "aveva fatto gioco" la circostanza della pregressa pubblicazione della notizia da parte del (omissis), poi riportata da più siti e *blog*, sino ad ammettere che quella era stata l'unica fonte effettiva e che altre non ve ne erano. Perciò, sono le stesse parole del (omissis) ad escludere che si trattasse di un fatto pacificamente assodato da un incrocio di fonti idonee a riscontrarsi in via reciproca; ed è sempre l'imputato ad escludere, in sostanza, che l'audizione dei testi financo sollecitata ex art. 603 del codice di rito potesse avere una qualunque significatività.

In vero, nel corpo del ricorso si legge che la scelta di non sentire il (omissis) «ha di fatto privato il processo di un elemento che avrebbe comunque chiarito che la fonte della notizia era effettivamente lecita» (pag. 10), mentre la difesa aveva consultato la fonte primaria, a quella rifacendosi nel pubblicare la notizia, «e il negato esame del Dott. (omissis) l'avrebbe potuto appunto provare e confermare» (pag. 7). Inoltre, come già chiarito, l'audizione dell'altra teste avrebbe dovuto riferirsi all'usuale *modus operandi* del (omissis) nello svolgere le proprie ricerche, sino a ritenere una notizia sufficientemente verificata e suscettibile di pubblicazione.

E' però evidente che tutti gli elementi appena sottolineati ben avrebbero potuto darsi (e furono dati) per scontati: nessuno ha dubitato che l'articolo del Ferrari avesse origine lecita, né che l'imputato lo consultò (così come fece con gli altri pezzi già dedicati alla stessa vicenda, il cui contenuto era stato mutuato dal




primo); analogamente, *nulla quaestio* sul consueto scrupolo di norma palesato dal (omissis) nel proprio lavoro. Fatto sta, però, che certamente nella presente vicenda l'imputato si accontentò di quel che "aveva fatto gioco", e che - a prescindere da come egli fosse aduso regolarsi - non poteva comunque intendersi sufficiente per fondare un suo ragionevole affidamento sulla rispondenza al vero della notizia. Si trattava infatti, come sottolineato dalla Corte trentina, di svolgere accertamenti di estrema facilità su un episodio di cui, ove si fosse verificato realmente, sarebbero rimasti giocoforza plurimi riscontri sulle pagine di cronaca dei quotidiani, anche con riguardo alle scansioni successive delle indagini e del processo che avrebbero dovuto derivarne.

Quanto alla mancanza di elementi di concretezza per la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, le argomentazioni difensive risultano in parte contraddittorie (la parte civile viene, da un lato, descritta come un soggetto di modesta levatura politica, stando ai consensi ricevuti in occasione di consultazioni elettorali, dall'altro come un esponente di partito capace di assumere cariche di rilievo). La somma liquidata, del resto, appare il frutto di una valutazione equitativa non sindacabile in sede di giudizio di legittimità, né sembra possibile ammettere che il pregiudizio sarebbe derivato al (omissis), semmai, dalla prima pubblicazione su *internet* della falsa notizia, visto che lo scritto del (omissis) si atteggiava, in termini assai più qualificati, a vera e propria «enciclopedia storica della destra italiana» (v. la motivazione della sentenza impugnata, a pag. 9).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Il (omissis) deve altresì essere condannato a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, che appare congruo indicare nei termini di cui al dispositivo atteso l'impegno richiesto alla difesa del (omissis) (che ha presentato fuori udienza la richiesta di liquidazione).

**P. Q. M.**


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 05/04/2017.



Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Maurizio Fumo





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 17 novembre 2017

La presente copia si compone di 6 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92